

COMUNE DI MARTIRANO
PROV. DI CATANZARO

Deliberazione di Consiglio Comunale

N. 02 Del 13/04/2024	OGGETTO: Addizionale comunale all'Irpef. Conferma percentuale in vigore e relativo regolamento per l'anno 2024..
---------------------------------------	---

L'anno **Duemilaventiquattro** in Martirano il giorno tredici (13) del mese di Aprile dalle ore 11,15 a seguire, regolarmente convocato, con avviso prot. n. 1198 del 03/04/2024, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta **Pubblica Sessione Ordinaria di 1[^] Convocazione** nella **Sala Consiliare**.

All'appello nominale risultano i Signori consiglieri:

N	CONSIGLIERI	PRES.	ASS.
1	BARTOLOTTA FRANCESCO Sindaco	X	
2	CARULLO PIERO	X	
3	AIELLO ANTONELLO		X
4	MARINO GIUSEPPE VITTORIO	X	
5	SCALESE GIOVANNA	X	
6	BARTOLOTTA PASQUALE	X	
7	LEPORE PASQUALE		X
8	STRANGES DIEGO LUCA	X	
9	SCALESE GINO	X	
10	BURGO FLAVIO		X
11	CUDA ANGELO		X

Assegnati: 11
In carica: 11

Presenti: 07
Assenti: 04

Partecipa con funzione consultive, referenti, di assistenza giuridico amministrativa e verbalizzazione (art.97, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000) il **Segretario Comunale, in servizio a scavalco, Dr. Antonio Grutteria**.

Il Presidente del Consiglio Sig.ra Giovanna Scalese, riconosciuto il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto posto all'ordine del giorno sopra indicato, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i relativi pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000).

IL CONSIGLIO COMUNALE

RITENUTA la necessità che sull'argomento indicato in oggetto siano formalmente assunte le determinazioni del Comune;

Richiamato l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);

Visto in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.

3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;

Visto inoltre l'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, il quale testualmente recita:

11. (...) Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo;

Richiamato l'articolo 151 1° comma del D.lgs. 267/00 il quale recita testualmente:

“Gli enti locali ispirato la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni di bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministero dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”;

Richiamato L'art.1, comma 169, della legge n° 296 del 2006, il quale prevede che “gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

Visto l'art. 151 comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 il quale dispone che gli Enti locali deliberino il bilancio di previsione finanziario entro la data del 31 dicembre di ogni anno;

Richiamato il decreto del Ministero dell'Interno del 22 dicembre 2023 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2023 n. 303 con il quale sono è stato prorogato al 15/03/2024 il termine di approvazione del bilancio di Previsione 2024-2026;

Visto il Redigendo bilancio pluriennale finanziario 2024/2026;

Visto il vigente disposto dell'art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011, a mente del quale “... A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre

1998, n. 360 ...”;

Richiamata la precedente deliberazione di C.C. n. 46 del 18/08/2022, con la quale è stata confermata un'aliquota unica in misura pari allo 0,60% con una soglia di esenzione del pagamento per tutti coloro che risultino titolari di un reddito complessivo IRPEF non superiore a 10.000,00 euro, già istituita con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3/2019;

Ritenuto di dover confermare per il 2024 le aliquote vigenti;

Tenuto conto che il gettito dell'addizionale IRPEF per l'anno d'imposta 2024, sulla base delle norme regolamentari, e con l'applicazione dell'aliquota pari a 0,60% possa quantificarsi in via presuntiva in Euro 30.781,00;

Richiamato il decreto sindacale n. 01/2023 con il quale veniva affidata alla ragioniera Lina Grazia Pugliano , la responsabilità del Servizio Finanziario e tributi di questo Ente;

Acquisito il parere favorevole espresso, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, dal Responsabile del servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs 18/08/2000 n. 267, nel testo come sostituito dall'art. 3, comma 1° - lett. b) del D.L. 10/10/2012 n. 174, convertito, con modificazioni, nella legge 07/12/2012 n. 213;

Visto D.L. n.201/2011, convertito con modifiche ed integrazioni in L. 214/2011;

Visto il D.L. n.138/2011 convertito in L. n.148/2011;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Visto l'art.42, comma 2° - lett.f) del già richiamato D.Lgs n.267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale circa l'approvazione del presente atto;

Ritenuto dover provvedere in merito;

Eseguita la votazione. Con voti favorevoli: n. 6 – Contrari : n.1 (Scalese Gino) – Astenuti: n. 0 espressi in forma palese da n. 7 consiglieri votanti su n. 7 consiglieri presenti di n. 11 assegnati ed in carica;

DELIBERA

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato.

1. **Confermare per l'anno 2024** l'applicazione dell'addizionale comunale **all'Irpef**, nella misura di **0,60** punti percentuali già stabilita con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3/2019 con una soglia di esenzione del pagamento per tutti coloro che risultino titolari di un reddito complessivo IRPEF non superiore a 10.000,00 così come confermata negli anni precedenti;
2. **Dare atto che** il gettito dell'addizionale IRPEF per l'anno d'imposta 2024, sulla base delle norme regolamentari, e con l'applicazione dell'aliquota pari a 0,60% possa quantificarsi in via presuntiva in Euro 30.781,00;
3. **Trasmettere** la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro i termini specificati all'art.13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011.
4. **Demandare** al Responsabile del Servizio Tributi gli adempimenti conseguenziali.
5. **Pubblicare** la presente sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente"

Infine, il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con voti favorevoli n. 6 - contrari n. 1 (Scalese Gino) - astenuti n. 0 espressi in forma palese da n. 7 consiglieri votanti su n. 7 consiglieri presenti di n. 11 assegnati ed in carica;

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

f.to Giovanna Scalese

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dr. Antonio Grutteria

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, D. Lgs. N° 267/2000, sostituito dall'art. 147-bis, comma 1, della Legge N° 213/2012, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Rag. Lina Grazia Pugliano

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, D. Lgs. N° 267/2000, sostituito dall'art. 147-bis, comma 1, della Legge N° 213/2012, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Rag. Lina Grazia Pugliano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'

la presente deliberazione:

- (X) è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale on-line per 15 giorni consecutivi con decorrenza 16/04/2024 (art. 124, comma 1, D. Lgs. N° 267/2000).
() diviene esecutiva dopo il decimo giorno della pubblicazione all'albo pretorio comunale on-line (art. 134, comma 3, D. Lgs. N° 267/2000).
(X) è dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. N° 267/2000).

Martirano, 16/04/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dr. Antonio Grutteria

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Martirano, 16/04/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dr. Antonio Grutteria

Firme autografe sostituite con indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 13/2/1993 n. 39. La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on line, è conforme al documento originale che risulta conservato negli archivi del Comune di Martirano.